

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS
PROVINCIA DI VERCELLI

UFFICIO SEGRETERIA

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I		CAPO IV
	Disposizioni preliminari e generali		Convocazione del Consiglio - Ordine del giorno
1	Regolamento - Finalità.	33	Convocazione del consiglio comunale.
2	Interpretazione del regolamento.	34	Distinzione delle sedute - Definizioni.
3	Durata in carica del Consiglio.	35	Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.
4	La sede delle adunanze.	36	Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione - Modalità e termini.
5	Funzioni rappresentative.	37	Ordine del giorno.
6	Presidenza delle adunanze.	38	Deposito degli atti per la consultazione.
7	Attribuzioni ed incompatibilità del Presidente.	39	Registrazioni audiovisive.
	CAPO II		CAPO V
	Gruppi consiliari		Presidenza e segreteria dell'adunanza
	Commissioni consiliari		
	Rappresentanti del Comune	40	Disciplina delle adunanze.
8	Costituzione dei gruppi consiliari.	41	Persone ammesse nella sala delle adunanze - Comportamento del pubblico.
9	Conferenze dei capigruppo.	42	Segreteria dell'adunanza.
10	Commissioni consiliari.	43	Scrutatori - Nomina - Funzioni.
11	Istituzione.		
12	Costituzione.		CAPO VI
13	Insedimento.		Delle sedute del Consiglio
14	Convocazione	44	Dei posti e degli interventi.
15	Funzionamento - Decisioni	45	Ordine dei lavori - Sedute deserte.
16	Partecipazione del Sindaco	46	Inizio dei lavori.
17	Segreteria - Verbalizzazione	47	Comportamento dei Consiglieri.
18	Assegnazione affari	48	Esercizio del mandato elettivo - Decadenza
19	Indagini conoscitive	49	Pregiudiziali e sospensive.
20	Commissioni speciali o di indagini	50	Partecipazione dell'assessore non consigliere.
21	Commissione di controllo o di garanzia	51	Adunanze aperte.
22	Sedute delle Commissioni	52	Chiusura della discussione.
23	Costituzione di commissioni speciali	53	Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.
24	Nomine e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune		
	CAPO III		CAPO VII
	Diritto d'iniziativa dei Consiglieri comunali		Delle votazioni
25	Diritti dei consiglieri.	54	Sistemi di votazione.
26	Mozioni.	55	Ordine della discussione e della votazione.
27	Interpellanze.	56	Annullamento e rinnovazione della votazione.
28	Interrogazioni.	57	Interventi nel corso della votazione.
29	Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.	58	Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.
30	Intervento per fatto personale	59	Dichiarazioni di voto.
31	Mozione d'ordine	60	Computo della maggioranza.
32	Presentazione di emendamenti		
			CAPO VIII
			Dei verbali delle sedute
		61	Verbale delle sedute - Contenuto e firma.
		62	Approvazione del verbale della precedente seduta.
		63	Comunicazione delle decisioni del consiglio.
			CAPO IX
			Disposizioni finali
		64	Interpretazione del regolamento.
		65	Pubblicità del regolamento.
		66	Diffusione del presente regolamento.
		67	Entrata in vigore.

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 - Regolamento - Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente (Sindaco), ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

Art. 2 - Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, in forma scritta, al Sindaco che incarica il Segretario Comunale di istruire la pratica corredandola con il suo parere e sottopone la stessa al Consiglio che decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti scritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte, anche in forma orale, al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capogruppo presenti in aula ed il Segretario comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, decide autonomamente.
3. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3 - Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 4 - La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di norma, nella sala consiliare ubicata all'interno di Palazzo Ferraris.
2. La parte principale della sala è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
3. Il Sindaco, tuttavia, quando ricorrano circostanze speciali od eccezionali, o gravi e giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può determinare, sentiti i capigruppo, un diverso luogo di riunione, promuovendo motivata notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi.
4. Il luogo di riunione non può essere individuato fuori dal territorio del Comune.

Art. 5 - Funzioni rappresentative.

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'amministrazione comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
3. La delegazione viene costituita dal presidente del consiglio, sentiti i capigruppo.

Art. 6 - Presidenza delle adunanze.

1. Il Sindaco è, il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco e nel caso in cui anche questi sia assente od impedito, dall'Assessore più Anziano di età, e, in subordine, dal Consigliere più anziano di voti.

Art. 7 - Attribuzioni ed incompatibilità del Presidente

1. Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità ed i diritti, dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori; concede ai componenti del Consiglio la facoltà di parlare e la toglie loro nei casi previsti dal presente Regolamento; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; indice la votazione, e ne proclama l'esito; mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto e del presente Regolamento.
2. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei suoi componenti.
3. Il Presidente può sospendere la seduta del Consiglio, con insindacabile autonoma valutazione, quando si prospetti la necessità di verifiche o approfondimenti tecnici su argomenti iscritti all'ordine del giorno o in generale quando valuti la sussistenza di motivi istituzionalmente rilevanti per l'attività del consiglio comunale. Quando, per i motivi di cui sopra, anche un solo consigliere richieda la sospensione temporanea della seduta ed insorgano contestazioni od opposizioni, il Presidente mette ai voti la richiesta di sospensione.

CAPO II GRUPPI CONSILIARI COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 8 - Costituzione dei gruppi consiliari.

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del capogruppo nella prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il Consigliere del gruppo "più anziano" di voti.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al sindaco da parte dei Consiglieri interessati.

Art. 9 - Conferenze dei capigruppo.

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari.
2. Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La conferenza dei capigruppo nei casi previsti dal precedente comma è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco. Alla riunione può partecipare, a discrezione del Sindaco, il Segretario comunale e/o i funzionari richiesti.
4. La Conferenza è inoltre convocata dal Sindaco quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 3 consiglieri comunali.

Art. 10 - Commissioni consiliari.

1. Il consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire, con apposita deliberazione, commissioni consiliari:

- consultive permanenti;
- consultive straordinarie di studio;
- di inchiesta, di controllo e di garanzia.

2. La presidenza delle commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia, ove costituita, è attribuita alle opposizioni.

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 11 - Istituzione

1. Il consiglio comunale, (art. 10 comma 4 dello statuto) può istituire Commissioni Consiliari permanenti composte solo da Consiglieri Comunali determinandone, in pari tempo, il numero, la competenza per materia e la composizione di ciascuna commissione, nonché la partecipazione numerica di ogni gruppo consiliare.

2. Ogni gruppo esprime, nelle commissioni, tanti voti quanti sono i suoi consiglieri. Ogni Commissario esprime i voti attribuiti dal Consiglio in sede di determinazione della consistenza numerica di ciascuna commissione.

3. Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.

4. Le Commissioni presentano al Consiglio le relazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

Art. 12 - Costituzione

1. Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti in seno ad ogni commissione in numero pari a quello assegnatogli. I Capigruppo ne danno immediata comunicazione alla Segreteria del Comune.

2. Con le modalità previste nel precedente comma, si procede anche per la sostituzione dei commissari designati.

3. La delibera di istituzione delle Commissioni deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 13 - Insediamento

1. La prima seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Tale riunione è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del presidente e del vice-presidente con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 14 - Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. Il Vice- presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

4. L'avviso di convocazione è affisso, a cura del Segretario della Commissione, almeno il giorno prima, della riunione all'Albo Pretorio Comunale.

Art. 15 - Funzionamento - Decisioni

1. Il Commissario, che non sia in grado di intervenire ad una seduta di una Commissione di cui fa parte può farsi sostituire, previo avviso al presidente, da un Consigliere del suo stesso gruppo munito di apposita delega.

2. Il Commissario deve giustificare l'assenza dalle sedute delle commissioni per iscritto al Presidente. Decade dall'incarico per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a n. 3 sedute consecutive.
3. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di Commissari in grado di esprimere un voto pari almeno alla metà più uno dei componenti.
4. Le decisioni della Commissione sono valide allorchè vengano adottate dalla maggioranza dei voti rappresentati dai Commissari presenti.

Art. 16 - Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti Presidenti o Vice-Presidente delle Commissioni.

Art. 17 - Segreteria - Verbalizzazione

1. Il Segretario della Commissione è un dipendente comunale designato dalla Giunta Comunale. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di assenza del segretario, le funzioni relative sono svolte dal Commissario più giovane d'età.

Art. 18 - Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine concordato prima dell'inizio lavori.
3. Trascorso infruttuosamente il termine concordato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 19 - Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario Comunale, dei Responsabili dei Servizi e degli amministratori. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 20 - Commissioni speciali o di indagini

1. Il Consiglio Comunale, a mente dell'articolo 10, comma 4 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni temporanee, speciali ai fini di controllo, o di indagine, di inchiesta e di studio, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare.
2. La costituzione e il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art. 21 - Commissioni di controllo o di garanzia

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consiliari di controllo o di garanzia per consentire l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi o di controllo. La presidenza di queste commissioni consiliari viene attribuita alle minoranze. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti per quanto compatibili.

Art. 22 - Sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo nei casi in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone."

Art. 23 - Costituzione di commissioni speciali

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme relative alle Commissioni permanenti.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del presidente.

7. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Art. 24 - Nomine e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune.

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, trovano applicazione l'art. 36, commi 5 e 5-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende.

CAPO III

DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 25 - Diritti dei Consiglieri.

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.

2. Ogni consigliere può presentare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del comune e fare raccomandazioni.

3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

4. I consiglieri comunali possono prendere visione delle deliberazioni della giunta con le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale.

Art. 26 - Mozioni.

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del sindaco o della giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione o su tematiche di carattere generale..

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile. Qualora la mozione riguardi un argomento di particolare importanza e sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, si può richiedere la convocazione del Consiglio in seduta straordinaria entro 20 giorni dalla presentazione (data di protocollo).

3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti.

Art. 27 - Interpellanze.

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al sindaco per conoscere i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su determinati argomenti.

2. All'interpellanza va data risposta scritta entro trenta giorni dal ricevimento.

3. La trattazione dell'interpellanza in Consiglio deve avvenire nella prima seduta utile e con le seguenti modalità:

a) l'interpellante illustra l'interpellanza

b) il sindaco risponde

c) l'interpellante può fare una replica

d) ogni intervento non deve superare i cinque minuti di tempo.

4. Nel caso l'interpellante non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione, che verrà iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.

Art. 28 - Interrogazioni.

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al sindaco o ad un assessore per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato, o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati presi o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

2. Il sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponda per il suo contenuto a quanto previsto dal precedente comma 1, dispone che sia data risposta scritta.

3. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. E' fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

4. La trattazione dell'interrogazione del Consiglio deve avvenire nella prima seduta utile con le seguenti modalità:

- a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
- b) il sindaco o l'assessore rispondono
- c) l'interrogante dichiara se sia o no soddisfatto della risposta
- d) ogni intervento non può superare i cinque minuti di tempo.

Art. 29 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.

2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni con i limiti di tempo adeguati, fissati dal presidente, eventualmente sentiti i capigruppo consiliari.

Art. 30 - Intervento per fatto personale

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione che viene, pertanto, temporaneamente sospesa dal presidente.

3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il presidente decide se il fatto sussiste o meno.

4. Se la decisione del presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al consiglio il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.

5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 31 - Mozione d'ordine

1. Ogni componente del consiglio può presentare una mozione d'ordine consistente esclusivamente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto Comunale o del presente Regolamento. Tale richiesta ha la precedenza su ogni altra.

2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.

4. Il presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 32 - Presentazione di emendamenti

1. Ogni componente del consiglio ha diritto di presentare emendamenti su ciascun argomento in trattazione.

2. Questi vanno presentati al segretario Comunale in linea di principio 24 ore lavorative prima dell'inizio della seduta consiliare al fine di consentire ai funzionari l'espressione in tempo utile del parere prescritti dalla legge, salvo il caso di convocazione d'urgenza del Consiglio Comunale. Gli emendamenti possono essere anche presentati seduta stante quando l'opportunità della loro presentazione emerge dal dibattito sulla proposta di deliberazione; in questo caso deve farsi luogo alla sospensione dell'argomento per consentire, ove possibile, l'espressione seduta stante, dei pareri di legge da parte dei Funzionari competenti in materia, diversamente l'argomento è rinviato a successiva seduta.

3. Sono inammissibili emendamenti in contrasto con atti già votati o respinti seduta stante o in precedenza dal Consiglio sull'argomento in discussione o similari.

4. Gli emendamenti relativi al bilancio di previsione e suoi allegati ed al rendiconto della gestione sono disciplinati dal Regolamento Comunale di Contabilità.

CAPO IV CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

Art. 33 - Convocazione del consiglio comunale. (art. 12 Statuto)

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente del consiglio (Sindaco).

2. L'avviso di convocazione deve indicare:

- l'organo cui si deve l'iniziativa;
- il giorno e l'ora dell'adunanza;
- l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
- il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
- l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.

3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

4. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 34 - Distinzione delle sedute - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.

2. **Sedute ordinarie - sedute straordinarie:** Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.

3. **Sedute urgenti:** Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di argomento che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il presidente del consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.

4. **Sedute di prima e di seconda convocazione:** Nelle sedute di prima convocazione il consiglio non può deliberare se non intervengono almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di due e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di

seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari *quorum* di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione è richiesta la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.

5. **Sedute pubbliche e segrete:** di norma, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente sospende l'intervento. Il consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

Art. 35 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.

1. Le proposte da trattare in consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo consigliere, ma possono essere non accolte dal presidente che deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.

2. Il consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

Art. 36 - Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione - Modalità e termini.

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei Consiglieri:

a) per le convocazioni ordinarie e straordinarie, cinque giorni interi e lavorativi prima di quello stabilito per la riunione;

b) per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

Il giorno di consegna non viene computato.

2. Il mancato rispetto del termine di consegna dell'avviso di convocazione invalida la convocazione stessa.

3. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.

4. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 2, la segreteria provvede alla notifica della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

5. A cura del Segretario Comunale l'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti ed è inviato:

- al/i revisore/i dei conti;
- al Prefetto;
- ai responsabili dei servizi;
- ai carabinieri;
- al difensore civico;
- agli organi di informazione aventi sede o corrispondenti nel comune.

Art. 37 - Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del consiglio ed è compilato dal sindaco in modo che i consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.

2. Hanno la precedenza:
 - 1 - l'approvazione del verbale della seduta precedente;
 - 2 - le comunicazioni del Sindaco;
 - 3 - le interrogazioni;
 - 4 - le mozioni;
 - 5 - le interpellanze;
 - 6 - le proposte delle autorità governative;
 - 7 - le proposte dell'autorità regionale;
 - 8 - le questioni attinenti gli organi istituzionali;
 - 9 - le proposte del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali;
 - 10 - da ultimo saranno iscritti gli argomenti da discutere in seduta segreta.
3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del consiglio e con l'assenso di questo.

Art. 38 - Deposito degli atti per la consultazione.

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 49 del T.U.E.L., ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo e corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, entro i termini prescritti per la notifica degli avvisi di convocazione ai consiglieri.
2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e dei relativi allegati.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

Art. 39 - Registrazioni audiovisive.

1. È facoltà del presidente del consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.
2. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.

CAPO V PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 40 - Disciplina delle adunanze.

1. I poteri di polizia necessari per la tutela della sala consiliare spettano al consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal presidente.
2. Il presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere la seduta in qualsiasi momento e con specifica motivazione, facendo ciò risultare dal processo verbale.
3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla polizia municipale di allontanare dalla sala la persona o le persone che, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
6. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare fosse incompatibile con l'argomento in trattazione, ove la legge non disponga altrimenti, la presidenza sarà assunta dal consigliere anziano.

7. Il presidente al fine di riportare l'ordine interno all'organo collegiale, non può disporre l'allontanamento della minoranza, avvalendosi della forza pubblica presente in aula.

Art. 41 - Persone ammesse nella sala delle adunanze - Comportamento del pubblico.

1. Poiché, di massima, le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.

2. Nessuna persona estranea al consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, alla polizia municipale ed agli inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati per l'illustrazione, a richiesta del presidente, delle materie in trattazione.

3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.

4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.

5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, dovrà restare in silenzio, con divieto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 42 - Segreteria dell'adunanza.

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza curandone la verbalizzazione.

2. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni di Segretario potranno essere svolte da un consigliere comunale designato dal Presidente altrimenti, la seduta viene aggiornata.

3. Il segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del comune.

4. Il segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, esegue l'appello nominale, coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del consiglio comunale.

5. Nel caso in cui il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, potranno essere svolte da un consigliere comunale designato dal presidente

Art. 43 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.

1. Nel corso di votazioni segrete, il presidente designa 3 consiglieri alle funzioni di scrutatori - ricognitori di voti - con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.

2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.

3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del consiglio comunale.

4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

CAPO VI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 44 - Dei posti e degli interventi.

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il presidente dia loro facoltà di parlare seduti, rivolti al presidente e ai consiglieri.

2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi.

Art. 45 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.

1. I lavori del consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.

2. Se, trascorsa un'ora, non sarà raggiunto il numero legale, il presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.

3. I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il presidente per le conseguenti determinazioni.

4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il presidente dopo un'eventuale sospensione dei lavori per 30 minuti, deve rinviare la seduta.

5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art. 46 - Inizio dei lavori.

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del presidente che gli interventi dei consiglieri dovranno essere contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

Art. 47 - Comportamento dei Consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama.

3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

Art. 48 - Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Ogni consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al sindaco, di essere considerato assente giustificato per un periodo annualmente non superiore a tre sedute, senza obbligo di fornire motivazioni. Il sindaco ne dà comunicazione al consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.
3. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere date per iscritto entro dieci giorni dalla seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.
4. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal comune o altri gravi motivi.
5. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
6. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 49 - Pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide con votazione palese.
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 50 - Partecipazione dell'Assessore non consigliere.

1. L'eventuale assessore non consigliere partecipa alle adunanze del consiglio comunale per illustrare argomenti di propria competenza e per rispondere alle interrogazioni ed alle istanze dei consiglieri, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.
2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 51 - Adunanze aperte.

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo se costituita, indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni.

Art. 52 - Chiusura della discussione.

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta di diversi articoli o parti e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.
3. Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno 3 consiglieri, il presidente la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore per non oltre 10 minuti ciascuno.
4. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.
5. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 53 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il presidente sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal presidente.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

CAPO VII DELLE VOTAZIONI

Art. 54 - Sistemi di votazione.

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge, lo statuto o il regolamento espressamente lo prescrivono.
3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno 3 consiglieri. Per questa votazione il presidente indica il significato del "sì" e del "no", il segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il presidente proclama l'esito. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
4. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.
5. Per la nomina dei rappresentanti del consiglio si applica il precedente articolo 24.

Art. 55 - Ordine della discussione e della votazione.

1. La discussione di ciascun argomento, dopo la illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l'ordine seguente:
 - discussione generale;
 - discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.
2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
 - b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
 - c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra

proposta diversa da quella ammessa in discussione;

d) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;

e) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 consiglieri;

f) il provvedimento nel suo complesso con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione senza altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 56 - Annullamento e rinnovazione della votazione.

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.

2. L'irregolarità può essere accertata dal presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al presidente.

Art. 57 - Interventi nel corso della votazione.

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento relative all'esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 58 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.

2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio nel corso della seduta.

3. Il presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il presidente consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica, nei casi previsti dal regolamento di contabilità.

Art. 59 - Dichiarazioni di voto.

1. Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.

2. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al comune.

3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i 5 minuti.

Art. 60 - Computo della maggioranza.

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.

5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del consiglio.

CAPO VIII DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 61 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti ed il nominativo degli scrutatori.

3. Nei verbali deve infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.

4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:

a) ingiuriose;

b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;

c) di protesta contro i provvedimenti adottati.

5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.

6. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.

7. I verbali sono sottoscritti dal presidente della seduta, dal segretario e dal consigliere anziano.

Art. 62 - Approvazione del verbale della precedente seduta.

1. Il presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.

2. Il consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta, purché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.

4. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione: se invece siano proposte rettifiche, queste sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.

5. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.

6. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

7. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto.

L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

Art. 63 - Comunicazione delle decisioni del consiglio.

1. Il segretario comunale dovrà comunicare le decisioni adottate dal consiglio comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.

2. Lo stesso segretario comunale trasmetterà, entro tre giorni, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 - Interpretazione del regolamento.

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al presidente.

2. Il presidente incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.

3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 65 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

Art. 66 - Diffusione del presente regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, sarà consegnata a tutti i consiglieri comunali neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 67 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di 15 giorni da effettuare successivamente all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

- È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 settembre 2001 con atto n. 36;
- È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08 ottobre 2001 al 23 ottobre 2001;
- È stato affisso all'albo pretorio comunale dal 24 ottobre 2001, all' 8 novembre 2001 per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- La deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva in data 18 ottobre 2001;
- Il presente regolamento è entrato in vigore in data 9 novembre 2001.

Livorno Ferraris, li 12.11.2001



Il Segretario Comunale
SABARINO DI GIANLUIGI